



**COMUNE DI RUBIERA**



**FARMER'S MARKET**  
(D.M. 20/11/2007)

## **REGOLAMENTO**

## **MERCATO CONTADINO**

Allegato "A" alla delibera di C.C. n° 45 del 20 ottobre 2008  
Modificato con delibera di C.C. n° 37 del 12 novembre 2010  
Modificato con delibera di C.C. n° 7 del 1° aprile 2014

## **Finalità**

Il Mercato degli Agricoltori è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali, con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio.

La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo e riduzione del prezzo finale. Il produttore locale potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti.

In particolare il Mercato degli Agricoltori nasce per:

- favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari tradizionali, locali e di qualità;
- accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi, e con garanzie sull'origine dei cibi;
- promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza e rispetto del territorio;
- promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.

## **Definizioni**

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del cc., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D. Lgs. n. 228/01 e **s.m.i.**, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge".

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

## **Normativa di riferimento**

Il D.Lgs. n. 228/01 e s.m.i. stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il D.M. n. 3510 del 20/11/07, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/06, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's

Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita ed alla trasparenza dei prezzi.

Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita direttamente esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

## **Articolo 1 Ubicazione e caratteristiche del mercato**

Il Mercato Contadino avrà le seguenti caratteristiche:

**Luogo di svolgimento:** Piazza del Popolo

**Dimensioni:** n. 15 posteggi aventi dimensione: 4,50x3,00 mt. (come da planimetria allegato B)

**Periodo di svolgimento:** annuale.

**Frequenza:** settimanale, tutti i martedì di ogni mese, salvo edizioni straordinarie, da concordare preventivamente e che possono aver luogo in concomitanza con altre manifestazioni che si svolgono in centro storico.

**Orari:** di accesso all'area pubblica e di vendita sono stabiliti con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000.

## **Articolo 2 Soggetti ammessi alla vendita**

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- a. ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo delle Province di Reggio Emilia e Modena.

L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa.

Per la partecipazione, gli imprenditori agricoli di cui sopra, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 – comma 6 – del D. Lgs 228/2001 e s.m.i. dovranno presentare la domanda con apposita modulistica predisposta dal Comune o con modulistica a questa conforme, sottoscrivendo un impegno al rispetto del presente regolamento la quale dovrà contenere:

- anagrafica completa dell'azienda;
- descrizione dell'attività aziendale;
- indicazione delle modalità di allevamento e coltivazione;
- descrizione dei prodotti che saranno posti in vendita e relativa stagionalità;
- periodi dell'anno in cui l'imprenditore agricolo è disponibile a partecipare al mercato.

La comunicazione d'inizio attività, se corredata dall'autocertificazione del rispetto dei requisiti previsti dal D. Lgs. 228/2001 e dalla suddetta sottoscrizione d'impegno, ha efficacia immediata.

### **Articolo 3** **Assegnazione dei posteggi**

Al fine di garantire una partecipazione qualificata di imprenditori agricoli della zona di interesse, l'Amministrazione Comunale intende concedere il suolo pubblico relativo a n. 15 posteggi (con dimensione di cui all'art. 1) di cui è costituito il mercato, nei seguenti modi:

#### **AZIENDE AGRICOLE SINGOLE O ASSOCIATE**

Saranno valutate dal Comune domande presentate da singoli imprenditori agricoli e cooperative di imprenditori e loro consorzi, in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 228/01 e s.m.i nonchè di cui all'art. 2 del presente disciplinare; in tal caso ai fini dell'assegnazione verrà valutata in primo luogo la differenziazione merceologica volta a garantire varietà nell'offerta, in secondo luogo l'ordine di presentazione dell'istanza.

In seconda istanza, in caso di rinuncia o mancata assegnazione dei posteggi di cui sopra, potranno essere valutate dal Comune domande presentate dalle Associazioni ritenute maggiormente rappresentative a livello locale (Confagricoltura, Confedederazione Italiana Agricoltori, Federazione Provinciale Coldiretti, Unione Generale Coltivatori, Confcooperative, Lega Coop, ecc.), che agiscono in nome e per conto di loro associati in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 228/01 (di cui producono elenco con relativa delega).

### **Articolo 4** **Gestione degli spazi commerciali**

La gestione del mercato contadino è assunta dal Comune di Rubiera.

L'iniziativa è a carattere permanente.

Nell'organizzazione del mercato contadino saranno sviluppate forme di sinergia con analoghe iniziative nei Comuni di Casalgrande e Scandiano.

### **Articolo 5** **Categorie merceologiche rappresentate**

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato Contadino sono le seguenti:

- a. prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- b. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- c. erbe officinali e aromatiche;
- d. prodotti per la cura della persona;
- e. prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura.

I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:

- verdura fresca e secca
- farine e preparati
- frutta fresca e secca
- succhi di frutta e di verdura
- pasta e pasta ripiena
- cereali
- latte
- yogurt
- formaggi e latticini
- uova
- salumi
- sottoli e sottaceti
- prodotti da forno dolci e salati
- confetture e marmellate
- miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura
- olio e aceto
- passate e pelati
- condimenti e spezie
- dolci
- funghi e tartufi,
- castagne e prodotti del sottobosco
- vini e liquori
- piante e fiori
- carni fresche
- prodotti della pesca dell'acquacoltura e dell'itticoltura
- eventuali altri prodotti agricoli animali e vegetali non trasformati e trasformati di provenienza regionale.

Con riferimento ai vegetali freschi, possono essere vendute specie vegetali e/o varietà vegetali autoctone o tradizionalmente coltivate nell'area di produzione e di stagione, in relazione al territorio provinciale di appartenza (Reggio Emilia e Modena) **come elencato nella “tabella A”**.

## Articolo 6 Vendita ed altre attività consentite

Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- a. attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- b. degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva <sup>(1)</sup>;
- c. attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;
- d. partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dall'art.4 – comma 2 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20/11/2007;
- e. vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura

## **Articolo 7**

### **Criteri per la trasparenza dei prezzi**

Il Comune di Rubiera effettuerà periodicamente la rilevazione dei prezzi, applicati da parte degli operatori ai consumatori con riferimento ad un paniere di prodotti ritenuto significativo. Tali prezzi verranno correlati con quelli raccolti nell'ambito della “Rilevazione dei prezzi al consumo” organizzata dall’ISTAT al fine di fornire un’indicazione di massima dei prezzi rilevati sul Mercato Contadino.

## **Articolo 8**

### **Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato**

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Il Mercato Contadino è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto e del presente disciplinare avvalendosi anche, per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita, delle banche dati della Provincia.

L'autorizzazione alla partecipazione può essere revocata a coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente disciplinare e con la normativa di riferimento in materia.

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

## **Articolo 9**

### **Modalità di vendita**

Nell'area del mercato contadino la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato dal soggetto autorizzato a ciascun operatore, utilizzando banchi di vendita, distributori automatici per la vendita del latte crudo, automarket, e, in ogni caso, le strutture di cui si è dotato il soggetto autorizzato in accordo con l'Amministrazione Comunale.

E' consentito l'accesso agli imprenditori agricoli con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci, sempre che gli stessi non siano funzionali alla vendita.

In ogni caso gli operatori devono:

- a) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- b) agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.

Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di cui al presente disciplinare devono essere svolte in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.

Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 441 e successive modificazioni.

L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità.

Ogni azienda ha l'obbligo di indicare con cartelli chiari e ben visibili i prodotti non di propria produzione e la relativa provenienza (denominazione dell'azienda agricola e della località da cui proviene).

Al termine del mercato ogni operatore dovrà curare la pulizia del proprio spazio.

Ogni azienda al momento dell'adesione al mercato si impegna a partecipare con continuità secondo gli impegni di partecipazione assunti al momento della domanda.

Verrà istituito un Elenco delle imprese aderenti con i prodotti commercializzati e i relativi prezzi che dovrà essere periodicamente aggiornato.

Purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.

## **Art. 10** **Cause di estromissione dal mercato**

Le aziende partecipanti al mercato sono tenute alla condivisione ed al rispetto del presente regolamento ed alla collaborazione con il Comune e le altre aziende partecipanti per il buon esito del mercato.

L'inosservanza del disciplinare comporterà l'esclusione definitiva dal mercato.

## **Art. 11** **Pagamento dei tributi**

L'occupazione è assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione suolo ed aree pubbliche (COSAP) a norma del vigente regolamento in materia ed è calcolata tenuto conto del dimensionamento di ogni posteggio, di metri 4,50 x 3,00, per un limite temporale di 5 ore;

**La riscossione del canone, previo rilascio della relativa concessione, avverrà in via anticipata, con cadenza trimestrale, semestrale o annuale a seconda della stagionalità del prodotto trattato.**

**Sarà cura del competente ufficio comunale provvedere all'invio del bollettino precompilato.**

**Non è previsto alcun rimborso in caso di mancata presenza del produttore agricolo.**

## **Art. 12** **Sanzioni**

Le violazioni alle disposizioni previste dagli artt. 1 – ultimo comma, 2, 5, 6, 9 del presente regolamento, commesse dai soggetti ammessi alla vendita nel locale mercato contadino, sono sanzionate con il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

(1) la degustazione dei prodotti è prevista dalla delibera di Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1489/04 ed è sempre consentita, purchè non si effettuino preparazioni di alimenti.

**Tabella A**

<b>mese</b>	<b>specie vegetali</b>
Gennaio	Barbabietole, broccoli, carciofi, cardi, carote, cavolfiori, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, cavolo verza, cicorie, cime di rapa, cipolle, finocchi, indivie, lattughe, patate, porri, rape, sedano, spinaci, zucche. Arance, banane, cardi, datteri freschi limoni, mandarini, kiwi e pompelmi.
Febbraio	Barbabietole, broccoli, carciofi, cardi, carote, cavolfiori, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, cavolo verza, cicorie, cime di rapa, cipolle, finocchi, indivie, lattughe, patate, porri, rape, erbette, sedano, spinaci, topinambur. Arance, banane, , limoni, mandarini, kiwi, pompelmi, pere.
Marzo	Asparagi, broccoli, carciofi, carote, cavolfiori, cavolo verza, cavolini di Bruxelles, cicorie, cime di rapa, cipollotti, cipolle, coste, crescione, finocchi, lattughe, patate, porri, rape, rosmarino, rucola, sedano, spinaci Arance, banane, limoni, mele, pere
Aprile	Asparagi, barbabietole, bietole, broccoli, carote, cavolfiori, cavoli verza, cavoli cappuccio, cicorie, cime di rapa, cipolle, cipollotti, coste, finocchi, indivie, lattughe, patate novelle, porri, radicchi, ravanelli, rape, rucola, sedano, spinaci Arance, banane, fragole, limoni, pompelmi
Maggio	Asparagi, barbabietole, bietole, broccoli, carote, cavolfiori, cavolo, verza, cavolo cappuccio, cicorie, cipolle, coste, crescione, erbette, fagiolini, fagioli, finocchi, fave, indivie, lattughe, patate, piselli, pomodori, porri, rape, ravanelli, sedano, spinaci Arance ovali, banane, ciliegie, fragole, nespole
Giugno	Aglio, asparagi, carciofi, cetrioli, finocchi, fiori di zucca, peperoni, barbabietole, bietole, broccoli, carote, cavolfiori, cavolo, cavolo cappuccio, cicorie, cipolle, coste, erbette, fagiolini, fagioli, finocchi, fave, indivie, lattughe, patate, piselli, pomodori, rape, ravanelli, sedano, spinaci, rucola, scalogni, zucchine Albicocche, amarene, banane, ciliegie, fragole, lamponi, more, mirtilli, nespole, pesche, prugne, ribes
Luglio	Aglio, barbabietole, bietole, broccoli, carote, cavolfiori, cavolo, cetrioli, cavolo cappuccio, cicorie, cipolle, coste, fagiolini, fagioli, finocchi, fave, fiori di zucca, indivie, lattughe, melanzane, patate, peperoni, piselli, pomodori, porri, rape, ravanelli, rucola, scalogno, sedano, spinaci, zucchine Albicocche, angurie, ciliegie, fichi, fragole, lamponi, mandorle fresche, meloni, more, mirtilli, pesche, prugne, ribes, pere, susine
Agosto	Barbabietole, bietole, carote, cavoli, cetrioli, cicorie, cipolle, coste, erbette, fagioli, fagiolini, fiori di zucca, indivie, lattughe, melanzane, patate, peperoni, piselli, pomodori, porri, rape, ravanelli, rucola,

	scalogno, sedano, spinaci, zucche, zucchine Angurie, banane, fichi, fragole, lamponi, mele, meloni, mirtilli, more, pere, pesche, prugne, ribes, uva
Settembre	Barbabietole, bietole, carote, cavoli, cetrioli, cicorie, cipolle, coste, erbette, fagioli, fagiolini, indivie, lattughe, melanzane, patate, peperoni, piselli, pomodori, porri, radicchi rossi, rape, ravanelli, rucola, scalogno, sedano, spinaci, zucche, zucchine Banane, fichi, limoni, lamponi, mandorle, mele, melograni, meloni, more, pere, pesche, prugne, uva
Ottobre	Barbabietole, bietole, broccoli, carote, cavolo, verza, cavolo cappuccio, cicorie, cipolle, coste, erbette, indivie, lattughe, melanzane, peperoni, porri, prezzeolo, radicchi, rape, ravanelli, rucola, scorzonera, sedano, sedano rapa, spinaci, zucca Ananas, banane, cachi, castagne, limoni, mandorle, melograni, mele, nocciole, noci, pere, uva
Novembre	Barbabietole, bietole, broccoli, carciofi, cavolo verza, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, carote, cardi, cicorie, coste, cipolle, erbette, fagioli, finocchi, indivie, lattughe, patate, porri, prezzemolo, radicchi, rape, sedano, sedano rapa, spinaci, topinambur, zucche Ananas, arance, cotogne, cachi, cedri, kiwi, limoni, mandaranci, mandarini, melograni, mele, nocciole, pompelmi
Dicembre	Barbabietole, broccoli, cavoli di Bruxelles, carciofi, cardi, cavolfiori, cavolo verza, cavoli cappuccio, cicorie, cime di rape, coste, crescione, finocchi, lattughe, indivie, porri, radicchi, rape, spinaci, topinambur, zucche Ananas, arance, cedri, kiwi, limoni, mandarini, mele, nespole, nocciole, pompelmi

**Sommario:**

<b>Finalità .....</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Definizioni .....</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Normativa di riferimento .....</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Art. 1 – Ubicazione e caratteristiche del mercato .....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 2 – Soggetti ammessi alla vendita .....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 3 – Assegnazione dei posteggi .....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 4 – Gestione degli spazi commerciali .....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 5 – Categorie merceologiche rappresentate .....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 6 – Vendita ed altre attività consentite .....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 7 – Criteri per la trasparenza dei prezzi .....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 8 – Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato .....</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 9 – Modalità di vendita .....</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 10 – Cause di estromissione dal mercato .....</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 11 – Pagamento dei tributi .....</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 12 – Sanzioni .....</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>TABELLA “A”.....</b>	<b>Pag. 8</b>